

Visto l'art. 7 del DL 223/2006, relativo agli atti di alienazione di beni mobili registrati;

Considerata la necessità di assicurare il regolare svolgimento dei relativi servizi con efficienza ed efficacia;

Ricordato, pertanto, che il Sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di Ufficiale di Anagrafe e di Stato Civile, nonché le funzioni in materia elettorale, di rilascio delle carte d'identità e di autenticazione, ad impiegati del Comune ritenuti idonei;

Preso atto :

- che in data 31/05/2022 è scaduta la convenzione con il Comune di Pietracamela, per la dipendente Santacroce Maria Valeria nata a Caracas il 15.05.1965, che era stata delegata in materia d'anagrafe, stato civile, elettorale, autentiche, rilascio carta d'identità ed attività connesse;
- che è necessità del Comune garantire e smaltire il lavoro in carico all'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e rilascio carte d'identità;
- che Pisciaroli Corrado nato a Roma il 03.09.1968 e residente in Fano Adriano, è stato destinato ai Servizi Demografici con decorrenza dal 07.01.2020;
- che il Sig. Pisciaroli Corrado ha ottenuto l'attestato di abilitazione alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile dopo aver frequentato il corso indetto dalla Prefettura di Teramo con Decreto prot. n. 53713 del 2 agosto 2022

DELEGA

a decorrere dal 01.01.2024 e fino a naturale scadenza del mandato, Pisciaroli Corrado nato a Roma il 03.09.1968, dipendente Cat. C1 a tempo determinato a:

- l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe;
- l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, compreso il ricevimento del giuramento di cui all'art. 10 L. 91/1992 e la celebrazione di matrimoni;
- l'esercizio di tutte le funzioni in materia elettorale, comprese l'autenticazione delle sottoscrizioni delle candidature elettorali;
- firma delle carte d'identità;
- ricezione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- autentica di copie, documenti e fotografie
- autenticazione di sottoscrizioni e di istanze;
- autenticazione delle sottoscrizioni di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
- autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi;
- firma ed autenticazione di documenti e certificazioni in materia di Leva e Pensioni;
- ricezione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ed autentica di copie e documenti

Il presente provvedimento viene:

- Comunicato all'interessato;
- Affisso all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed inserito in Amministrazione Trasparente;
- Inviato alla Prefettura U.T.G. di Teramo per il rilascio del visto di approvazione

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SERVI LUIGI

Prot. n. 12

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

che il presente decreto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

il presente decreto, composta da n. 1 foglio/i, di cui si occupano n. 3 facciate e, da n. 1 allegato/i di cui si occupano n. 1 pagine,
(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)
è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fano Adriano, li 5/01/2024



Responsabile del Servizio



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)
Tel.086195124 - Fax. 0861958264 -

COPIA

Registro Generale n. 1

DECRETO DEL SINDACO

N. 1 DEL 02-01-2024

Oggetto: Delega delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe e di Stato Civile, di autenticazione, di rilascio delle carte d'identità e in materia elettorale al dipendente Corrado Pisciaroli.

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di gennaio,

IL SINDACO

Visto l'art. 3 della legge 24.12.1954 n. 1228 (*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*);

Visto l'art. 2 del DPR 30.5.1989 n. 223 (*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*);

Visto il DPR n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa;

Visto il DPR 03/11/2000 n.396, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo la qualifica di Ufficiale dello Stato Civile e consente allo stesso di delegare per gravi motivi tali funzioni a ciascun dipendente a tempo indeterminato senza il superamento dell'apposito corso previsto all'art.1 del predetto DPR;

Visto l'art.1 del DPR n. 79 del 5 maggio 2009 (*Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile*): *All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate e' consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.»;*

Visto l'art. 2 del DPR n. 79 del 5 maggio 2009 (*Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile*) che modifica l'art.1, comma 3, del del DPR n. 396/2000, attribuendo al Sindaco il potere di delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile anche ai dipendenti del Comune assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, "...in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate...";

Visto la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15/2009 con Prot. n. 0007714 del 09.07.2009 con oggetto: "D.P.R. n. 79 del 5 maggio 2009 recante "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile" (G.U. n. 150 del 1/7/2009);

Visto l'art. 3 del RD n. 773/1931, come modificato dalla legge n. 224/1963;

Visto l'art. 14 della legge 21.3.1990 n. 53 in materia di procedimento elettorale;